

COMUNE DI TERRAVECCHIA
Provincia COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 20 del 19 luglio 2007

Premessa

Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice Unico degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il quadro normativo relativo all'esecuzione dei lavori pubblici è stato solo formalmente rivoluzionato in ragione di una semplificazione del quadro legislativo che, in analogia a quanto avvenuto nel campo dell'Urbanistica e della Pianificazione Territoriale, ha visto l'abrogazione di molte leggi i cui contenuti sono però stati trasposti tout-cour nel Nuovo Codice.

Rimangono margini di incertezza normativa rispetto alla vasta casistica delle P.A. sanabile, al momento, solo attraverso una approfondita analisi giurisprudenziale.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di **lavori**, la fornitura di **beni** e la prestazione di **servizi**, in economia.

2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano per importi fino a:

per lavori (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 – art. 125, commi 5, 6 lett.b, 8, art. 204):

- a) **100.000,00** Euro (ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006);
- b) **50.000,00** Euro in amministrazione diretta;
- c) **100.000,00** Euro manutenzione di opere o di impianti;
- d) **200.000,00** Euro manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. 163/2006;
- e) **300.000,00** Euro in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario nei casi di cui all'art. 198 del D.Lgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici;

per servizi e forniture (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 28, c. 1 let.b) e dell'art. 125, c. 9 e 11);

- a) **20.000,00** Euro;
- b) **211.000,00** Euro per l'affidamento a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

per servizi di ingegneria (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 91, comma 2; dell'art. 125, comma 11; dell'art. 57, comma 6; Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005, n. 954; Det. Aut. Vig. LL.PP. n.1/2006);

- a) **20.000,00** Euro;
- b) **100.000,00** Euro a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato

attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di consultazione di almeno **cinque** operatori sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.

4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

7. Fatta eccezione dei casi su esposti, la procedura negoziata senza previa indizione di gara (affidamento diretto) è regolamentata dall'art. 221 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 2 **Categorie di lavoro e definizioni**

1. Categorie. Ai sensi dell'art. 125 comma 6° e dell'art. 198 del D.Lgs. 163/2006 i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a. **manutenzione o riparazione** di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. 163/2006;
- b. **manutenzione** di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 Euro;
- c. **interventi** non programmabili in materia di sicurezza;
- d. **lavori** che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e. **lavori** necessari per la compilazione di progetti;
- f. **completamento** di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g. **lavori** pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2003, Decreto Urbani, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici di importo non superiore a 300.000 Euro.

2. Definizioni.

Fornitura: è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

Fornitura in opera: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

Lavoro: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

Manutenzione ordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a), sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Manutenzione straordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b), sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

Lavori di somma urgenza: i lavori di "somma urgenza" di cui ai successivi artt. 12 e 13 del presente Regolamento, sono normati dagli artt. 146 e 147 del DPR 554/99; la loro realizzazione è subordinata alla redazione del "verbale" compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta Comunale che con delibera provvede alla copertura della spesa e all'autorizzazione dei lavori; in via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie di intervento:

- a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.
- c) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale;

- d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- f) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento; manutenzione di ville, viali piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione dei cimiteri;
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio; interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- i) ecc;

nonché la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

Articolo 3

Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del Servizio può avvalersi di un Responsabile del Procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del servizio.
3. Il Responsabile del Servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 4

Lavori, forniture e servizi in economia e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006

1. Procedure. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia prevedibili, quindi già inseriti nell'elenco allegato al Programma Annuale dei LL.PP. per l'annualità corrente, si procede mediante adozione della determinazione a contrarre, mentre per i lavori, forniture e servizi in economia non preventivabili, si procede con determinazione del Responsabile del Servizio previa deliberazione di G.M. Ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.lgs. 267/2000) rimangono di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio tutti gli atti connessi e conseguenti.

2. L'oggetto del contratto. Nella determinazione a contrarre, ovvero nel decreto o nella delibera, si stabilisce motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:

- a. la fornitura di beni e/o servizi;
- b. la sola esecuzione dei lavori;
- c. la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.

3. **La determinazione a contrarre.** Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 163/2006 la determinazione a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto relativo a lavori e/o forniture di cui al precedente art. 2 possono essere comprese voci di elenco prezzi e/o nuovi prezzi formulati secondo le modalità riportate al successivo comma 4°.

4. **I prezzi delle prestazioni.** Dove non diversamente specificato per l'elenco prezzi unitari posto a riferimento delle lavorazioni e delle forniture si farà riferimento al prontuario informativo dei prezzi relativi alle opere e alle forniture approvato dalla Regione Calabria vigente alla data di emissione del provvedimento (*determina*), ovvero, per lavorazioni in esso non ricomprese, ad altri prontuari approvati dagli organismi amministrativi nazionali (*es. Soprintendenza*), oppure a nuovi prezzi formulati dell'U.T.C.. Solo in tale ultima circostanza, su proposta del R.d.P., si procederà all'emissione della determina di approvazione dei nuovi prezzi o del relativo verbale di concordamento (*per i lavori in corso d'opera*).

5. Nei limiti di cui al precedente art. 1, l'esecuzione degli **interventi in economia** può avvenire:

- a) **in amministrazione diretta;**
- b) **per cottimo fiduciario;**

6. Sono in **amministrazione diretta** gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

7. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del Servizio, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del Servizio, con le modalità fissate dal presente Regolamento:

8. Sono per **cottimo fiduciario** gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

9. Lavori a cottimo fiduciario. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile del Servizio richiede almeno **cinque** preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

10. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

11. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il Responsabile del Servizio dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

12. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a Euro 100.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a Euro 100.000,00;
- d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00.
- e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00.

Art. 5 **Atti della Procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo

telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Servizio predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del Servizio redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 6 Scelta del Contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 7 Offerta Economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (*ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.*) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli

offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (*per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili*).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione.

Art. 8 Contratti Aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 4, comma 10, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del Servizio autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 7, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il Responsabile del Servizio, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Articolo 9 Le forniture di beni e servizi

1. **Importi limite.** Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006 le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 211.000 €.

2. **Procedure.** Secondo quanto sancito dall'art. 125. del D.lgs. 163/2006 riguardo ai servizi e alle forniture in economia è stabilito che le acquisizioni in economia possono essere effettuate:

- a. **mediante amministrazione diretta;**
- b. **mediante procedura di cottimo fiduciario.**

3. **Ogni acquisizione in economia** dev'essere effettuata dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell' art. 10 del D.lgs. 163/2006. Il RdP può essere unico per tutti i procedimenti analoghi ovvero coincidere con il titolare del procedimento medesimo; di tale condizione si darà contezza della determinazione a contrarre.

4. **L'acquisizione in economia di beni e servizi** è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

5. Per servizi o forniture fino a ventimila € (20.000,00 €), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

6. **La procedura negoziata.** Per servizi o forniture di importo superiore a ventimila € (20.000 €) e fino alle soglie di 211.000,00 € l'affidamento mediante atto di cottimo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco degli operatori economici eventualmente predisposto dal Comune.

7. **I requisiti dell'affidatario.** L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici eventualmente tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Articolo 10

Divieto di frazionamento

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
2. È vietato il frazionamento dei servizi di progettazione di cui al successivo art.24; per l'individuazione dei limiti di legge, l'importo di tali servizi dovrà essere riferito al totale dei servizi tecnici relativi al singolo intervento.
3. Non rientrano nel cumulo dei servizi di progettazione quelli relativi all'attività di supporto al responsabile del procedimento di cui alla tabella B6 del D.M. 04.04.2001.

Articolo 11

Forma del contratto

1. **La scelta del contraente.** Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Procedimento così come individuato dal Responsabile del Servizio nel rispetto del presente Regolamento.
2. **Registrazione del contratto.** Il contratto è iscritto al registro di Repertorio del Comune.
3. **Scrittura privata senza obbligo di registrazione.** I contratti di cottimo fino all'importo di 20.000,00 Euro possono essere conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale senza l'obbligo d'iscrizione al Repertorio.
4. **I documenti allegati.** I contratti di cottimo che riguardano l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 494/1996 e s.m.i.; essi devono altresì contenere:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
4. **Valore del preventivo.** Per gli interventi di importo fino a 20.000 Euro il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviato al Comune.
5. **Precauzioni.** Ai fini della corretta prevenzione dei contenziosi è opportuno che la corrispondenza venga adeguatamente protocollata e sottoscritta dall'offerente, anche mediante l'autentica della firma.

6. Cauzioni e garanzie. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo fino a euro 20.000,00.

I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavoro di importo fino a euro 20.000,00.

Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'art. 3, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'art. 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 20.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

Articolo 12 Interventi d'urgenza

1. Il verbale di somma urgenza (di cui all'art. 146 del DPR 554/99). Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il responsabile tecnico del verbale. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

Articolo 13 Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione

dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'art. 3 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del d.lgs. 267/2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Articolo 14

Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'art. 12 o i lavori di somma urgenza di cui all'art. 13 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 2, del d.lgs. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alla competenza di cui agli art. 3, 12 e 13, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'art. 3 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Articolo 15

Disposizioni Speciali per lavori agricoli e simili

1 Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell' articolo 4 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a. nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di Euro 25.000,00;

b. nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di €uro 150.000,00.

Articolo 16

Disposizioni speciali per servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, del *Codice*, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a €uro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del *Codice*.

2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 3, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a. di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b. di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c. prestazioni notarili;
- d. consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e. altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Articolo 17

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. **Perizia suppletiva ai lavori affidati in economia.** Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità e nel rispetto del D.Lgs. 163/2006.

2. **Limiti di spesa della perizia suppletiva.** In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 €uro e del presente Regolamento.

Articolo 18

Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia

1. **Somme a disposizione.** Nel caso di lavori di cui all'articolo 4, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal Responsabile del procedimento.

2. Reperimento risorse economiche. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del Responsabile del Servizio, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti alle eventuali economie da ribasso d'asta, ovvero ai capitoli di spesa che ne consentano il relativo impegno economico, anche attraverso una specifica variazione di Bilancio.

Articolo 19 Anticipo fondi

I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale, nei casi previsti in sede di adozione del Bilancio annuale di Previsione.

Articolo 20 Requisiti e garanzie

1. Garanzie di legge. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo superiore a 20.000 € l'impresa esecutrice deve:

- a. prestare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del DPR n. 554 del 21.12.1999;
- b. essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.

Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

2. Requisiti di legge. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. Verifiche. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta attraverso l'acquisizione della certificazione (*o autocertificazione*) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (*Camere di Commercio, Osservatorio LL.PP., Enti Previdenziali, ecc.*).

Articolo 21 Subappalto

1. E' vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.

3. Ai sensi del precedente art. 1 quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell' art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Articolo 22 **Regolare esecuzione**

1. **Visto di regolare esecuzione e/o fornitura.** La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo fino a 20.000 €uro è attestata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera o della fornitura da apporre sulla fattura emessa dalla ditta ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento generale per le opere in economia (*dove differisca dal RdP*), sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.

2. **Liquidazioni.** I lavori e le forniture di beni e servizi di importo superiore ai 20.000 €uro, sono liquidati in base agli stati di avanzamento e al conto finale, da parte del Responsabile del Servizio/procedimento.

3. **Pezze giustificative e contabilità.** Nel caso di lavori, al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori, in merito all'andamento degli stessi.

4. **Semplificazioni.** Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

Articolo 23 **Collaudo dei lavori**

Il Responsabile del Servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni in conformità alla normativa vigente.

Articolo 24 **Inadempimenti di contratti per cottimo**

In caso di inadempimento dell'appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante dichiarazione scritta del Responsabile del Servizio, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Articolo 25 **I servizi di progettazione**

1. **Le motivazioni.** In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,

ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento/servizio, le prestazioni relative:

- a. alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi tecnico-specialistici;
- b. quelli di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 163/2006,

possono essere affidati mediante determinazione dirigenziale a personale e/o professionisti esterni aventi titolo.

2. Il corrispettivo. Gli emolumenti e l'eventuale corresponsione delle spese sono stabiliti dal Responsabile del Procedimento in ragione del Decreto Legge 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) prendendo a riferimento i vigenti tariffari professionali in relazione alla qualità, la complessità, la specializzazione e alla tempistica della prestazioni richieste, in conformità delle vigenti norme, nei casi di cui al comma 1, lett. a); al D.M. 04.04.2001 "aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti" – tabella B6, nei casi di cui al comma b).

3. Soglia economica. Per incarichi fino a 20.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto ad un unico soggetto individuato dal Responsabile del Servizio; per incarichi fino a 100.000,00 Euro è consentito l'affidamento fiduciario (a mezzo di cottimo in forma di convenzione di incarico professionale) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di consultazione di almeno **cinque** operatori, se disponibili, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite eventuali elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.

4. Pubblicità. Negli avvisi ovvero negli inviti relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, vengono definiti i criteri di selezione che, in relazione alla promozione delle giovani professionalità, possono prevederne l'inserimento nell'ambito dei gruppi concorrenti (anche in forma di associazione temporanea di professionisti).

5. Tempi di pubblicazione. Lì dove espressamente previsto nella determinazione a contrarre, i tempi di pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione, saranno convenzionalmente pari o superiori a 26 giorni. Stante la sindacabilità del concetto, nei casi di "urgenza", o in quelli di impellenza degli adempimenti tecnico-amministrativi, adeguatamente circostanziati, la pubblicazione può essere ridotta a 10 giorni; in tale casistica rientra il tardivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie (ottenute anche attraverso una specifica variazione di bilancio) ovvero per cause indipendenti dalla potestà del Responsabile del Procedimento quali disposizioni urgenti di Sindaco e/o Giunta Municipale che impongano comunque, per motivi di mandato, l'onere degli adempimenti al Responsabile del Procedimento e/o del Servizio, a fronte dell'impellente istanza amministrativa.

6. **Obblighi dell'affidatario.** All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

7. **Limiti del Responsabile del Servizio.** Rimangono di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio, previo parere di Giunta Municipale, gli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 110 del TUEL.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si farà riferimento al Capo IV del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 26 **Clausole finali**

1. **Limiti d'importo.** In caso di variazione dei limiti d'importo, gli stessi si intendono automaticamente adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli.

2. **Priorità normativa.** In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime.

3. **Unicità interpretativa del Regolamento.** A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.

Articolo 27 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Categorie di Lavoro e definizione
- Art. 3 Responsabile del Servizio e del Procedimento
- Art. 4 I Lavori, forniture e servizi in economia e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'Art. 57 del D. Lgs. 163/2006
- Art. 5 Atti della Procedura
- Art. 6 Scelta del Contraente
- Art. 7 Offerta Economicamente più vantaggiosa
- Art. 8 Contratti Aperti
- Art. 9 Le forniture di beni e servizi
- Art. 10 Divieto di Frazionamento
- Art. 11 Forma del Contratto
- Art. 12 Interventi d'urgenza
- Art. 13 Lavori di somma urgenza
- Art. 14 Interventi d'urgenza e lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 15 Disposizioni speciali per lavori agricoli e simili
- Art. 16 Disposizioni Speciali per servizi legali
- Art. 17 Perizia suppletiva per maggiori spese
- Art. 18 Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia
- Art. 19 Anticipo fondi
- Art. 20 Requisiti e garanzie
- Art. 21 Subappalto
- Art. 22 Regolare esecuzione
- Art. 23 Collaudo dei lavori
- Art. 24 Inadempimenti di contratti per cottimo
- Art. 25 I servizi di progettazione
- Art. 26 Clausole finali
- Art. 27 Entrata in vigore